

INCONTRO REDDITI

Hotel Calabresi 26 Maggio 2017

Prima Parte

Ore 14,30/15,00 Registrazione Partecipanti

Ore 15,00/15,15 Introduzione

Ore 15,15/16,45 Redditi 2017

Ore 16,45/17,00 Coffee Break

➤ Seconda Parte

Ore 17,00/18,00 Redditi 2017

Ore 18,00/18,30 Novità: Liquidazioni periodiche ecc.



**OLTRE 30 ANNI
DI SOFTWARE
GESTIONALI**
per aziende e studi professionali



Redditi 2017 – Principali novità

Addio all' «Unico»: Obbligo di presentazione autonoma della dichiarazione dei redditi rispetto alla dichiarazione Iva, il nome del modello diventa **«Redditi»**;

Versamenti: il nuovo termine di versamento delle imposte è fissato al **30/6** o **31/7** con la maggiorazione dello **0,40%**;

Nuovi quadri: Nuovo quadro **DI** per «gestire» il credito derivante dalla presentazione di una dichiarazione integrativa a favore «ultrannuale».

Redditi 2017 - Frontespizio

Addio all' «Unico»

La dichiarazione Iva annuale non può essere presentata in forma unificata con la dichiarazione dei redditi → il nome del modello diventa «**Redditi**».

Nel **frontespizio**, nel riquadro “Tipo di dichiarazione”, sono state eliminate le caselle “Redditi” e “IVA”.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Iva	Quadro VO												
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Consolidato	Trasparenza	Trust	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali

Redditi 2017 - Frontespizio

Un'altra novità è costituita dall'eliminazione della casella "**Dichiarazione integrativa a favore**" mantenendo la casella generica "**Dichiarazione integrativa**".

Infatti a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 5 del D.L. 193/2016, il **termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente** è stato **equiparato** a quello previsto per la presentazione dell'integrativa a favore dell'Amministrazione finanziaria, quindi entro il termine di accertamento.

Pertanto, qualora occorra presentare una dichiarazione integrativa, non è più necessario segnalare se trattasi di integrativa a favore o a sfavore.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Iva	Quadro VO						Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)		Eventi eccezionali
	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Consolidato	Trasparenza	Trust	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							

Redditi 2017 - Frontespizio

Si evidenzia inoltre che, per la dichiarazione integrativa **non è più richiesto di specificare i quadri modificati / rimasti inalterati** rispetto alla dichiarazione originaria. Nella Sezione *“Firma della dichiarazione”*, quindi, non vanno più utilizzati i codici “1”, “2” e “3”

FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE

Quadri compilati:

RA	RB	RH	RL	RT	RF	RI	RK	RM	RN	PN	RO	RQ	RS	RU	RJ	RV	RX	RZ	FC	TR	CE
<input type="checkbox"/>																					
TN	GN	GC	OP	NI	DI																
<input type="checkbox"/>																					

Invio avviso telematico controllo automatizzato
dichiarazione all'intermediario

Invio altre comunicazioni
telematiche all'intermediario

FIRMA DEL DICHIARANTE

Redditi 2017 - Frontespizio

Infine da notare che nel rigo “*Domicilio fiscale al 01/01/2017*” è stata inserita la nuova casella “**Fusione Comuni**” riservata ai contribuenti residenti in un Comune istituito tramite fusione, per il quale sono state deliberate aliquote di addizionale comunale IRPEF differenti per ciascuno dei territori dei Comuni estinti.

In tale casella va indicato il codice identificativo desumibile dalla nuova tabella “*Elenco comuni istituiti per fusione nel corso del 2016 e che hanno adottato aliquote dell’addizionale comunale differenziate*”.

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2017	Comune	Provincia (sigla)	Codice comune	Fusione comuni
------------------------------------	--------	-------------------	---------------	----------------

Redditi 2017 – Quadro RA

Terreni di coltivatori diretti/IAP

Ai fini della determinazione dei redditi dominicale e agricolo **per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP)** iscritti nella previdenza agricola, **non va più operata l'ulteriore rivalutazione** che, nel 2015, si applicava nella misura del **10%**.

Dal 2016, ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti nella previdenza agricola **si applica soltanto la rivalutazione dell'80% - 70%** prevista dalla Legge n. 662/96.

Redditi 2017 – Quadro RB

A livello generale, le istruzioni rammentano che:

- per i fabbricati **non affittati** (compresi quelli in comodato) opera l'**alternatività IMU / IRPEF**;
- i **fabbricati affittati** sono imponibili **sia IRPEF che IMU**, fermo restando il riconoscimento delle esenzioni previste per specifiche fattispecie;
- come disposto dalla Finanziaria 2016, l'**alternatività IMU / IRPEF** opera **anche con riferimento all'IMIS e all'IMI** istituite, rispettivamente, dalla Provincia di Trento e di Bolzano.

Redditi 2017 – Quadro RB

FABBRICATI UBICATI NELLE ZONE DEL SISMA DEL 24.8.2016

Per gli immobili **ubicati nelle zone colpite dal sisma del 24.8.2016**, distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 28.2.2017, in quanto totalmente o parzialmente inagibili, l'art. 48, comma 16, DL n. 189/2016 ha disposto:

- **la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile IRPEF**, fino alla definitiva ricostruzione / agibilità e comunque fino al 2017;
- **l'esenzione da IMU / TASI**, dalla rata scaduta il 16.12.2016 e fino alla definitiva ricostruzione / agibilità e comunque non oltre il 31.12.2020.

Al ricorrere di tale situazione, per il periodo di esenzione, a **colonna 7** "*Casi particolari*" dei righi da RB1 a RB9 va utilizzato il **codice "1"**.

Redditi 2017 – Quadro RC

Rigo RC4 – Somme per premi di risultato

Nel rigo RC4 “Somme per premi di risultato” vanno espresse le somme erogate dal sostituto d’imposta a titolo di premio di produttività/partecipazione agli utili dell’impresa (campi 571-582 CU 2017), in base alla tassazione (ordinaria/imposta sostitutiva del 10%) operata dal sostituto d’imposta.

Nello specifico, i premi di produttività/partecipazione agli utili dell’impresa, nel limite massimo di € 2.000 / 2.500 e al sussistere di un contratto collettivo aziendale/territoriale, possono essere assoggettati all’imposta sostitutiva del 10% dai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2015 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 50.000. Se i premi sono stati erogati sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore non si applica alcuna tassazione. In sede di compilazione del mod. Redditi PF il contribuente può confermare/modificare la tassazione applicata dal datore di lavoro a dette somme.

Sezione I
Redditi di lavoro
dipendente e assimilati

SOMME PER PREMI DI RISULTATO	Codice		Somme tassazione ordinaria	Somme imposta sostitutiva	Ritenute imposta sostitutiva	Benefit
	1	2	3	4	5	
RC4 (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)			,00	,00	,00	,00
	Opzione o rettifica		Somme assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria	Somme assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva a debito	Ecceденza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata
	Tass. Ord. 6	Imp. Sost. 7	8	9	10	11
			,00	,00	,00	,00

Redditi 2017 – Quadro RC

SEZIONE I – Regime speciale per i lavoratori impatriati

E' stata introdotta una nuova fattispecie agevolativa riservata ai lavoratori «impatriati» il cui reddito è ridotto al 70%. Si tratta, nello specifico, della **riduzione del reddito imponibile nella misura del 30%** disposto dall'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 a favore dei lavoratori con residenza all'estero da almeno 5 anni che, a decorrere dal 2016, hanno trasferito la residenza in Italia per rivestire ruoli direttivi o di elevata specializzazione.

Per poter gestire tale ultima fattispecie, *nei casi in cui l'agevolazione non è stata riconosciuta dal datore di lavoro*, è istituito il nuovo codice “4” da indicare nella casella “Casi particolari”.

Sezione I
Redditi di lavoro
dipendente e assimilati

Casi particolari

Redditi 2017 – Quadro RC

SEZIONE I – Detrazioni Irpef redditi di pensione

L'art. 1, comma 290, Finanziaria 2016 ha modificato l'art. 13, comma 3, TUIR prevedendo un **aumento**, a decorrere dal 2016, **delle detrazioni IRPEF spettanti sui redditi di pensione**, che risultano quindi essere le seguenti:

Reddito complessivo	Detrazione per redditi da pensione – soggetti di età inferiore a 75 anni
Fino a € 7.750	€ 1.783
Oltre € 7.750 fino a € 15.000	$1.255 + \frac{[528 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})]}{7.250}$
Oltre € 15.000 fino a € 55.000	$1.255 \times \frac{(55.000 - \text{reddito complessivo})}{40.000}$
Oltre € 55.000	---

Reddito complessivo	Detrazione per redditi da pensione – soggetti con almeno 75 anni
Fino a € 8.000	€ 1.880
Oltre € 8.000 fino a € 15.000	$1.297 + \frac{[583 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})]}{7.000}$
Oltre € 15.000 fino a € 55.000	$1.297 \times \frac{(55.000 - \text{reddito complessivo})}{40.000}$
Oltre € 55.000	---

Redditi 2017 – Quadro RP

Leasing per abitazione principale

La legge di Stabilità 2016 ha disposto una specifica detrazione Irpef del 19%, a favore di contribuenti con un reddito complessivo non superiore a € 55.000, dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l'acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale entro un anno dalla consegna.

L'importo massimo dei canoni su cui calcolare la detrazione non può essere:

- superiore a € 8.000, se alla data di stipula del contratto i contribuenti avevano meno di 35 anni;
- superiore a € 4.000, se alla stessa data avevano 35 o più anni.

Il beneficio spetta anche sull'eventuale prezzo di riscatto pagato nel 2016 per acquistare la proprietà dell'immobile oggetto di leasing; in tal caso, il prezzo agevolabile non può superare i 20mila euro, se si aveva meno di 35 anni, ovvero i 10 mila euro, se si aveva 35 o più anni.

I soggetti che nel 2016 hanno beneficiato di tale detrazione, dovranno compilare il nuovo rigo RP14 del modello Redditi 2017.

RP14 Spese per canone di leasing	Data stipula leasing			Numero anno	Importo canone di leasing	Prezzo di riscatto
	1 giorno	mese	anno			
	:	:		2	3	4
	:	:			,00	,00

Redditi 2017 – Quadro RP

Bonus mobili per giovani coppie

Nella sezione III C del quadro RP è stato inserito il rigo RP58 per l'incentivo, introdotto dalla Stabilità 2016, a favore delle giovani coppie (in cui **almeno uno dei due componenti non ha più di 35 anni**), **sposate o conviventi da almeno tre anni**, che nel 2015/2016 hanno **acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale**.

Tali contribuenti possono **detrarre il 50% delle spese sostenute**, fino a un tetto **massimo di 16 mila euro**, per l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'abitazione (**da ripartire in 10 quote annuali di pari importo**).

	Meno di 35 anni	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata
RP58 Spesa arredo immobili giovani coppie	1	2	3	4
			,00	,00

Redditi 2017 – Quadro CR Crediti d'imposta

Videosorveglianza

Il nuovo CR17 è dedicato al credito d'imposta per le **spese sostenute nel 2016** dalle persone fisiche, non professionisti o imprenditori, **per l'installazione di sistemi di videosorveglianza**; al riguardo si evidenzia che:

- la percentuale del credito d'imposta spettante è stata stabilita dal Provvedimento 30.3.2017 dell'Agenzia è pari al **100% dell'importo** richiesto risultante dalle istanze presentate entro il 20.3.2017;
- spetta a condizione le spese per videosorveglianza siano state sostenute in relazione a immobili **non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo**.

Per le spese sostenute **per un immobile adibito promiscuamente** all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente, **il credito d'imposta è ridotto del 50%**.

Il credito è **utilizzabile in compensazione con il mod. F24**; in alternativa può essere "scomputato" direttamente in dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte dovute (IRPEF / addizionali). Tale modalità è consentita soltanto alle persone fisiche "private", ossia non titolari di partita IVA.

Sezione IX Credito d'imposta videosorveglianza	CR17	Credito anno 2016	di cui compensato nel Mod. F24
		1 <input type="text" value=""/> ,00	2 <input type="text" value=""/> ,00

Redditi 2017 – Quadro CR Crediti d'imposta

“School bonus”

E' stato previsto che al rigo CR15 vada indicato il credito d'imposta del 65%, da ripartirsi in 3 quote annuali di pari importo, introdotto dalla L. 107/2015, per le erogazioni liberali, fino a 100 mila euro, destinate alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, nonché alla manutenzione e al potenziamento di quelle esistenti.

CR15	Spesa 2016		Quota credito ricevuta per trasparenza
1		,00	5
			,00

Redditi 2017 – Quadro DI

Il nuovo quadro DI va quindi utilizzato dai soggetti che hanno **presentato nel 2016 una o più dichiarazioni integrative a favore “ultrannuali”**, per **indicare il credito derivante dalla dichiarazione integrativa** (ad esempio, presentazione a dicembre 2016 di un mod. UNICO 2015 integrativo a favore, relativo al 2014). In particolare, nel quadro DI sono richieste le seguenti informazioni.

Colonna	Compilazione
1	Codice tributo corrispondente al credito derivante dalla dichiarazione integrativa.
2	Periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione integrativa.
3	Ammontare del credito derivante dal minor debito / maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa presentata per correggere errori contabili di competenza ; tale importo è ricompreso nel credito da indicare a colonna 4.
4	Ammontare del credito derivante dal minor debito / maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa , per la quota non richiesta a rimborso. Tale importo concorre alla liquidazione dell'imposta risultante dal mod. REDDITI 2017 (va “incluso” nel saldo a debito / credito da evidenziare nel quadro RX).

Preme altresì evidenziare che, a seguito dell'istituzione del nuovo quadro DI, è stato **soppresso nel quadro RS** (Fascicolo III) il riquadro riservato alla **correzione degli errori contabili.**

Redditi 2017 – Quadro DI

Il credito che emerge dal quadro DI concorre alla liquidazione dell'IRPEF/IRES nel quadro **RX**.

Ad esempio, se è stato compilato un rigo del quadro DI con il codice tributo 2003 (Ires), l'importo a debito è prima diminuito del credito indicato in colonna 5 del quadro DI e poi riportato nella colonna 1 del rigo RX1.

Supponendo un credito Ires da quadro DI pari a 1.500 euro, un importo a debito Ires di periodo pari a 5.000 euro, l'importo a debito da indicare nel quadro RX colonna 1 è pari a 3.500 euro.

Redditi 2017 – Quadro DI

Quadro DI - Redditi SC 2017

	Codice fiscale	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Maggior credito
D11	¹	² 2003	³ 2012	di cui ⁴ ,00	⁵ 1.500,00
D12				,00	,00
D13				,00	,00

Quadro RN - Redditi SC 2017

	Imposta a debito	Imposta rimborsata	Eccedenze utilizzate	
RN23		¹ ,00	² ,00	³ 5.000,00
RN24	Imposta a credito			,00

Quadro RX - Redditi SC 2017

	Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo
RX1 IRES	¹ 3.500,00	² ,00	³ ,00
	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	Credito trasferito al consolidato
	⁴ ,00	⁵ ,00	⁶ ,00

Redditi 2017 – Quadro RX Risultato della dichiarazione

Oltre alla **nuova denominazione** del quadro “*Risultato della dichiarazione*”, si evidenzia:

- l’inserimento della nuova colonna 1 “***Imposta a debito risultante dalla presente dichiarazione***”, per tutte le imposte derivanti dalla stessa;
- l’inserimento del nuovo rigo RX5 “***Imp. Sost. Premi risultato***”;
- l’eliminazione della Sezione III “***Determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta***” quale conseguenza dell’obbligo di presentazione in forma autonoma del mod. IVA 2017 rispetto al mod. REDDITI 2017.

Redditi 2017 – Quadro RX Risultato della dichiarazione

QUADRO RX RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE

Sezione I

Debiti/Crediti
ed eccedenze
risultanti dalla
presente dichiarazione

		Imposta a debito risultante dalla presente dichiarazione	Imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
		1	2	3	4	5
RX1	IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00
RX2	Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00
RX3	Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00
RX4	Cedolare secca (RB)	,00	,00	,00	,00	,00
RX5	Imp. sost. premi risultato	,00		,00	,00	,00
RX6	Contributo solidarietà (CS)	,00	,00	,00	,00	,00
RX7	Imposta sostitutiva di capitali estera (RM sez. V)	,00		,00	,00	,00
RX8	Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM sez. V)	,00		,00	,00	,00
RX9	Imposta sostitutiva proventi da depositi a garanzia (RM sez. VII)	,00		,00	,00	,00
RX10	Imposta sostitutiva rialutazione su TFR (RM sez. XII)	,00		,00	,00	,00

Al fine della compilazione della colonna 1 “Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione” e della colonna 2 “Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione” preme evidenziare che le istruzioni specificano che, qualora sia stato compilato il quadro DI, l’importo da indicare in dette colonne deve essere diminuito/aumentato del credito indicato a colonna 4 del quadro DI, per ciascuna imposta corrispondente.

Redditi 2017 – Quadro RF

“*Patent box*”

Nel quadro di determinazione del reddito d'impresa, è stato inserito un apposito campo riservato all'indicazione della quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione dell'istanza di *ruling* e la data di sottoscrizione dell'accordo, al fine di consentire l'accesso al beneficio "*patent box*" fin dal periodo d'imposta in cui è presentata la stessa istanza.

La quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi in detto intervallo, secondo le istruzioni al modello va indicata in colonna 3 e nella **nuova colonna 2 del rigo RF50**.

RF50 Reddito esente e detassato

(¹ ,00)² ,00)³ ,00

Redditi 2017 – Quadro RF

Costi *black list*

A seguito dell'abrogata disciplina di indeducibilità parziale per le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni con imprese residenti o localizzate in Paesi “*black list*” sono stati eliminati i righi per l'indicazione di dette spese nei quadri di determinazione del reddito d'impresa.

In particolare ciò ha comportato l'eliminazione:

- tra le variazioni in aumento, del rigo RF29

~~RF29 Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati 00~~

- tra le variazioni in diminuzione, del rigo RF52.

~~RF52 Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati (1) Spese eccedenti il valore normale (00) 2 00~~

Redditi 2017 – Quadro RF

Nei quadri del reddito di impresa, si evidenzia inoltre:

- la **possibilità di fruire del c.d. “maxi ammortamento”** di cui all’art. 1, commi da 91 a 97, Finanziaria 2016 per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati fino al 31.12.2016, che consente di incrementare costo del 40% al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni deducibili;
- le **nuove percentuali di deducibilità delle spese di rappresentanza** fissate dall’art. 9, D.Lgs. n. 147/2015;
- l’introduzione del **nuovo prospetto “Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all’estero di imprese residenti”**, rigo RF130 / RG41, al fine di recepire quanto disposto dal nuovo art. 168-ter, TUIR introdotto ad opera dell’art. 14, D.Lgs. n. 147/2015 (possibilità di optare per la c.d. “branch exemption”).

Redditi 2017 – Quadro LM

Ai fini della compilazione del quadro LM, con riferimento ai **contribuenti forfetari** si evidenzia la necessità di **indicare in distinti campi il reddito lordo e le perdite pregresse a seconda della gestione previdenziale** di riferimento. In particolare a **rigo LM34 e LM37** va compilata:

- la colonna 1 per gli iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti;
- la colonna 2 per gli iscritti alla Gestione separata INPS.

LM34	Reddito lordo	Artigiani e commercianti 1	Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95) 2	3	
		.00	.00		.00
LM35	Contributi previdenziali e assistenziali		1	2	.00
LM36	Reddito netto				.00
LM37	Perdite pregresse	Artigiani e commercianti 1	Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95) 2	3	
		.00	.00		.00

Redditi 2017 – Quadro LM

Si evidenzia inoltre che:

- a **rigo LM40** sono state inserite le **nuove colonne 10 e 11** riservate all'indicazione del **credito d'imposta** spettante, rispettivamente, per le erogazioni liberali effettuate a favore di istituti scolastici (c.d. **"school bonus"**) e per le spese di **videosorveglianza**;

	Riacquisto prima casa	Redditi prodotti all'estero	Fondi comuni	Sisma Abruzzo altri immobili	
	1	2	3	4	
	,00	,00	,00	,00	
	Sisma Abruzzo abitazione principale	Reintegro anticipazioni fondi pensione	Mediazioni	Negoziazioni e arbitrato	
LM40 Crediti di imposta	5	6	7	8	
	,00	,00	,00	,00	
	Cultura	Scuola	Videosorveglianza	Altri crediti d'imposta	13
	9	10	11	12	
	,00	,00	,00	,00	,00

Redditi 2017 – Quadro RS Dati comuni

Nel quadro RS si evidenzia:

- **l'eliminazione del prospetto “Errori contabili”** a seguito della nuova **possibilità di presentare dichiarazioni integrative “a favore” entro i termini di accertamento** introdotta dall'art. 5, DL n. 193/2016;
- **l'estensione, a decorrere dal 2016, alle ditte individuali / società di persone, delle regole per la determinazione dell'ACE previste per i soggetti IRES**, in base alle quali, per il calcolo della base imponibile ACE, va considerata la variazione in aumento del capitale proprio 2016 rispetto a quello esistente al 2010.

IRAP 2017

Esenzione settore agricolo e pesca

La legge di Stabilità per il 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) ha previsto che **non devono essere assoggettati** al tributo regionale i **soggetti che esercitano un'attività agricola** nei limiti indicati dall'art. 32, dpr 917/1986 (Tuir), le **cooperative agricole** e i loro consorzi che forniscono servizi nel comparto della silvicoltura e delle sistemazioni idraulico-forestali, di cui all'art. 8, dlgs 227/2001 e le cooperative della **piccola pesca e loro consorzi**, di cui all'art. 10, dpr 601/1973.

Quindi, **dal periodo d'imposta 2016** (per i solari), **il tributo regionale non è più dovuto** sulle attività per le quali, in precedenza, si applicava l'aliquota ridotta (1,9%), compresa la produzione di energia da fonti rinnovabili, rientrante nei limiti indicati, anche se qualificabile come attività connessa (circ. 20/E/2016).

Come conseguenza della disciplina di esonero da Irap dei settori agricoli e di pesca, **sono state eliminate** sia le relative precedenti **aliquote Irap ridotte** sia i campi dei diversi quadri IQ, IP, IC, etc., nei quali il contribuente era tenuto a specificare il valore della produzione soggetto all'aliquota del settore agricolo.

IRAP 2017

Quadro IQ, IP, IC, IE: eliminazione dei righi relativi alle plusvalenze e alle minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili non strumentali

Il D.Lgs. 139/2015, nel modificare lo schema di conto economico, ha **eliminato la sezione straordinaria**.

Di conseguenza nel bilancio 2016 i costi e ricavi che in precedenza erano rilevati come oneri e proventi straordinari nelle voci E.20 ed E.21 del conto economico, vanno riclassificati negli altri elementi di costo e ricavo e quindi nelle voci A, B, C, o D del conto economico, ritenute appropriate in base alla tipologia dell'operazione.

Poiché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessioni di immobili non strumentali, che costituivano componenti straordinari rilevanti ai fini Irap, dal 2016 sono classificate rispettivamente nella voce A.5 "Altri ricavi e proventi" e B.14 "Oneri diversi di gestione" del conto economico, sono stati eliminati dal modello Irap i righi ad esse dedicate quali variazioni in aumento e in diminuzione.

Studi di Settore – Mattone F

Componenti positivi straordinari di reddito

Collegata all'eliminazione della citata la sezione straordinaria del Conto economico prevista dal D.Lgs. 139/2015, vi è la possibilità di indicare, facoltativamente, nel rigo F05 "Altri proventi e componenti positivi" del modello studi di settore, anche i ricavi afferenti l'area straordinaria non più classificabili nella voce E20 del Conto economico.

A tale scopo sono state, infatti, modificate le istruzioni al rigo F26 riguardante la componente di reddito relativa ai "Proventi straordinari" dove è stata specificatamente prevista la possibilità di indicare, in conformità al comportamento tenuto in bilancio, i relativi importi direttamente alla voce F05, anziché nel predetto rigo F26.

Si tratta, comunque, di una facoltà e non di un obbligo.

Studi di Settore

Accorpamenti e questionari

In un'ottica di semplificazione, è stato altresì previsto l'accorpamento di alcuni studi di settore: per tale ragione **si passa dai 204** studi elaborati nel periodo d'imposta 2015 **ai 193** dell'annualità 2016.

L'unificazione interessa gli studi di settore del **commercio al dettaglio ambulante**, quelli degli **intermediari del commercio** e quelli relativi alla **nobilitazione di tessili**.

Infine si segnala che, da quest'anno, per talune attività particolari viene richiesta la presentazione del modello studi di settore "per la sola acquisizione dei dati", senza più alcuna rilevanza ai fini dell'accertamento.

Grazie per l'attenzione